

Il Consiglio di stato sull'ammissione al concorso riservato di abilitazione

# La religione non è servizio

## È una materia speciale, inutilizzabile per altro

DI GIUSEPPE MANTICA

È costituzionale l'esclusione, dai titoli di accesso per il concorso riservato, del servizio reso quale docente di religione. La questione è stata sottoposta all'esame del Consiglio di stato da un gruppo di docenti che già avevano perso il ricorso di primo grado. Gli appellanti, in caso di rigetto di merito per aderenza al dettato legislativo, sollevavano la questione di legittimità della norma in questione per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La sesta sezione di palazzo Spada si è, tuttavia, espressa con un rigetto generale (sentenze dal n. 5645 al n. 5686, depositate il 27 settembre 2006) delle pretese di numerosi insegnanti che avevano impugnato i rispettivi provvedimenti di esclusione dalla sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento indetta con l'ordinanza n. 153 del 16/6/1999. Quest'ultima norma era resa in attuazione della legge n. 124 del 3/5/1999 che, indicando il concorso, aveva prescritto che il servizio valutabile per l'ammissione al corso abilitante e al conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti doveva essere quello prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso con il possesso di specifico titolo di studio.

I docenti ricorsi in giudizio chiedevano che fosse riconosciuto valido ai fini del concorso il periodo di servizio prece-

rio trascorso nell'insegnamento di religione. La tesi della pubblica amministrazione, condivisa dal Tar e dal Consiglio di stato, è stata invece quella dell'insussistenza del requisito di legge stante la considerazione che tale servizio non sia stato prestato né su posti di ruolo né relativi a classi di concorso.

Alla data di indizione della sessione riservata, infatti, il rapporto di lavoro in tema era assegnato sulla base di incarichi annuali e senza alcun collegamento con una pre-individuata classe di concorso. In tal senso, peraltro, il giudice amministrativo d'appello si era già pronunciato (sentenza n. 5153/2001, in occasione di un precedente concorso) annotando il particolare regime concordatario della materia, la mancanza di una classe di concorso dell'ordinamento scolastico, e rilevando che l'unico titolo abilitante fosse costituito dal certificato di idoneità rilasciato dall'istituto diocesano (un'autorità estranea all'amministrazione italiana).

Sulla base di queste stesse considerazioni, che sono di fatto, prima che giuridiche, il Consiglio di stato ha ravvisato l'infondatezza della lesione costituzionale.

Sussiste, infatti, una diversità dei requisiti richiesti per gli incarichi di docenza ordinari e quelli relativi alla religione; tale diversità dimostra che non si è in presenza di fatti-

## Se il figlio non studia, genitori assolti

DI STEFANO MANZELLI

Non è punibile il genitore che omette di impartire al minore l'istruzione scolastica obbligatoria a seguito del rifiuto cosciente dell'interessato. E questo purché la determinazione del figlio sia categorica e i genitori abbiano utilizzato ogni espediente educativo. Insomma, il mancato rispetto dell'obbligo scolastico, della cui attuazione rispondono appunto i genitori per gli studenti che non hanno raggiunto la maggior età, in queste condizioni non è perseguibile né punibile.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. III, penale, con la sentenza n. 32539 del 29 set-

tembre 2006. I fatti raccontano dei genitori di una ragazza, condannati dal giudice di pace per violazione dell'art. 731 c.p. avendo omesso «di fare impartire alla figlia minore l'istruzione della scuola media». Contro questa decisione gli interessati hanno proposto ricorso alla Corte che ha accolto le censure.

In particolare, specifica la sentenza, il primo giudice ha errato nel ritenere irrilevanti le giustificazioni addotte dagli imputati circa l'ostentato rifiuto della ragazza di andare a scuola.

Secondo giurisprudenza deve, infatti, ammettersi che la volontà del minore costituisca giusto motivo scriminante «sempre che si tratti di rifiuto categorico e assoluto, cosciente e volontario dell'obbligato, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo» di cui siano capaci. (ri-

produzione riservata)



Corte di cassazione

specie fra loro identiche o quantomeno omogenee, e che, invece, è giustificato il trattamento diversificato.

E, altresì, rispettato il principio del buon andamento del funzionamento amministrativo perché il meccanismo previ-

sto dalla norma comporta «il graduale assorbimento di situazioni di precariato che non si identificano nelle posizioni degli insegnanti di religione» che hanno beneficiato (dal canto loro) della disciplina dettata dall'art. 2 del dpr n. 761/85

(ratifica dell'intesa tra autorità scolastica e conferenza episcopale).

Il carattere di specialità della posizione degli insegnanti di religione trova, del resto, conferma nella successiva evoluzione normativa, ove si consideri che con la legge n. 186 del 18/7/2003 sono state dettate apposite norme sullo stato giuridico di detti docenti, prevedendo l'istituzione di dotazioni di organico a livello regionale e uno speciale concorso riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo. (ri-

produzione riservata)